

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

Bergamo, 22 febbraio 2021

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 6/2021

1. PRINCIPALI ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2021

Anche per l'anno 2021 il calendario fiscale si presenta denso di adempimenti.

Il primo appuntamento è rappresentato dalla comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE) relative al quarto trimestre 2020 (che include anche le informazioni sul metodo di calcolo dell'acconto IVA-rigo VP13), da effettuarsi entro l'1 marzo 2021, in quanto l'ultimo giorno di febbraio (28) cade di domenica.

Si ricorda che anche per quest'anno è possibile, per effetto dell'art. 12-*quater* del D.L. n. 34/2019, anticipare la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2020 entro la predetta data del 1° marzo 2021, includendo i dati delle liquidazioni periodiche dell'ultimo trimestre 2020 nel quadro VP del modello dichiarativo, evitando così una comunicazione LIPE "separata".

Per quanto riguarda le scadenze di presentazione del c.d. "esterometro", si ricorda che a seguito delle modifiche apportate dall'art. 16 comma 1-*bis* del D.L. n. 124/2019, la comunicazione potrà essere effettuata trimestralmente, entro l'ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre solare. Pertanto, i termini per l'invio relativi alle operazioni del 2021 con controparti non stabilite in Italia sono: il 30 aprile 2021 (per il primo trimestre); il 2 agosto 2021 (per il secondo trimestre); il 2 novembre 2021 (per il terzo trimestre); il 31 gennaio 2022 (per il quarto trimestre).

Si potrà comunque continuare ad inviare il c.d. "esterometro" anche con scadenza mensile.

Il saldo IVA dell'anno 2020 dovrà essere corrisposto, in via ordinaria, entro il 16 marzo 2021. Resta ferma la possibilità di differire il versamento entro il 30 giugno 2021 con la maggiorazione dello 0,4%, a titolo di interessi, per ciascun mese o frazione di mese che intercorre dal 16 marzo alla data del versamento. Inoltre, è possibile differire ulteriormente il versamento al 30 luglio 2021 (trentesimo giorno successivo al 30 giugno) con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% sull'importo del saldo IVA aumentato degli interessi di cui sopra. In tutti i casi è ammessa la rateazione delle somme dovute, con le modalità previste per i titolari di partita IVA.

Il numero massimo di rate si riduce a seconda di quando viene versata la prima rata (entro il 16 marzo, il 30 giugno o il 30 luglio), in quanto il piano di rateazione deve comunque concludersi entro il 16 novembre 2021. Per quanto riguarda gli altri tributi, il primo appuntamento è costituito dal versamento della prima rata “IMU” dovuta per il 2021, da effettuarsi entro il 16 giugno 2021; per il versamento del saldo relativo al 2021 la scadenza sarà il prossimo 16 dicembre.

In relazione ai versamenti dovuti in base ai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021 (IRPEF, IRES, IRAP, addizionali, ecc.), per la generalità dei contribuenti (persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio o rendiconto entro il 31 maggio 2021), i termini di versamento del saldo 2020 e dell’eventuale primo acconto 2021 scadono il 30 giugno 2021 (senza la maggiorazione dello 0,4%) o il 30 luglio 2021 (con la maggiorazione dello 0,4%).

In caso di opzione per il versamento rateale, per i contribuenti titolari di partita IVA le rate successive alla prima scadono il giorno 16 di ogni mese, salvo il differimento al 20 agosto per il periodo feriale.

Per i contribuenti non titolari di partita IVA, le rate successive alla prima scadono invece alla fine di ogni mese.

Entro il 2 agosto occorre quindi corrispondere la seconda rata, sia da parte di chi versa la prima rata entro il 30 giugno, sia in caso di versamento della prima rata entro il 30 luglio.

Per il versamento del secondo o unico acconto, la scadenza è fissata al 30 novembre 2021, senza possibilità di rateizzazione. Il termine per il versamento dell’acconto IVA relativo all’anno d’imposta 2021 è, invece, come sempre previsto al 27 dicembre 2021.

In relazione agli adempimenti dichiarativi, la presentazione telematica dei modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, da parte dei soggetti aventi esercizio coincidente con l’anno solare, dovrà essere effettuata entro il termine del 30 novembre 2021 (differimento a regime operato con l’art. 4-*bis* comma 2 del D.L. n. 34/2019).

Sotto il profilo degli adempimenti dei sostituti d’imposta, invece:

- il 16 marzo 2021 rappresenta sia il termine per la trasmissione telematica della generalità delle Certificazioni Uniche 2021 che per la consegna ai “percipienti” delle medesime;
- il 2 novembre 2021 (il 31 ottobre è domenica) costituisce il termine per l’invio dei modelli 770/2021 e delle Certificazioni Uniche 2021 non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate (es. redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi esenti).

La tabella che segue riepiloga le principali scadenze fiscali dell’anno 2021:

Termine	Adempimento
1 marzo 2021 (il 28 febbraio è domenica)	Presentazione telematica dichiarazione IVA con quadro VP
1 marzo 2021 (il 28 febbraio è domenica)	Comunicazione liquidazioni IVA quarto trimestre 2020 (se non è stata presentata la dichiarazione IVA con quadro VP)

16 marzo 2021	Presentazione telematica Certificazioni Uniche 2021 rilevanti per la dichiarazione precompilata delle persone fisiche e consegna copia “cartacea” ai percipienti
16 marzo 2021	Versamento saldo IVA 2020
30 aprile 2021	Presentazione telematica dichiarazione IVA senza quadro VP
30 aprile 2021	Esterometro primo trimestre 2021
31 maggio 2021	Comunicazione liquidazioni IVA primo trimestre 2021
16 giugno 2021	Versamento prima rata IMU 2021
30 giugno 2021	Versamenti saldo 2020 e primo acconto 2021 imposte dirette e IRAP, senza la maggiorazione dello 0,4%
30 giugno 2021	Versamento saldo IVA 2020 differito (con le previste maggiorazioni)
30 luglio 2021	Versamenti saldo 2020 e primo acconto 2021 imposte dirette e IRAP, con la maggiorazione dello 0,4%
30 luglio 2021	Versamento saldo IVA 2020 differito, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%
2 agosto 2021 (il 31 luglio è sabato)	Esterometro secondo trimestre 2021
16 settembre 2021	Comunicazione liquidazioni IVA secondo trimestre 2021
2 novembre 2021 (il 31 ottobre è domenica)	Presentazione telematica Certificazioni Uniche 2021 non rilevanti per la dichiarazione precompilata delle persone fisiche
2 novembre 2021 (il 31 ottobre è domenica)	Presentazione telematica modelli 770/2021
2 novembre 2021 (il 31 ottobre è domenica)	Esterometro terzo trimestre 2021
30 novembre 2021	Presentazione telematica modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021
30 novembre 2021	Versamento secondo o unico acconto 2021 imposte dirette e IRAP
30 novembre 2021	Comunicazione liquidazioni IVA terzo trimestre 2021
16 dicembre 2021	Versamento saldo IMU 2021
27 dicembre 2021	Versamento acconto IVA 2021
31 gennaio 2022	Esterometro quarto trimestre 2021

2. CONSERVAZIONE E CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 39, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972, le fatture elettroniche sono conservate obbligatoriamente in modalità elettronica.

La conservazione elettronica, tuttavia, non è la semplice memorizzazione su computer del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente da specifiche disposizioni di legge.

Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione e deve terminare entro tre mesi dalla scadenza delle dichiarazioni annuali a cui si riferiscono (entro il 10 marzo 2021 per le fatture del 2019).

Con il processo di conservazione elettronica a norma, infatti, si avrà la garanzia, negli anni, di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l'originale della fattura stessa (così come degli altri documenti informatici che si decide di portare in conservazione).

Il processo di conservazione elettronica a norma è usualmente fornito da operatori privati certificati facilmente individuabili in internet; anche l'Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma, della durata di 15 anni, per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio.

Tale servizio è accessibile dall'utente dalla sua area riservata del portale "*Fatture e Corrispettivi*".

Il servizio di conservazione della fattura elettronica è rivolto sia agli operatori economici che a coloro che ricevono fatture elettroniche (e ai relativi intermediari incaricati). La funzionalità prevede come prerequisito l'adesione ad una convenzione di servizio specifico.

L'adesione alla convenzione avviene mediante esplicita accettazione delle condizioni in essa contenute, all'interno dell'area del servizio di conservazione, previa autenticazione in conto proprio o tramite soggetti incaricati. Per il contribuente che sceglie di aderire all'apposito accordo di servizio (mediante modalità online), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall'operatore attraverso il SdI saranno portate in conservazione, a norma del D.M. del 17.6.2014, secondo i termini e le condizioni riportati nell'accordo di servizio, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013.

Una differente funzionalità rispetto alla conservazione a norma, messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, riguarda la consultazione delle fatture elettroniche.

Tale funzionalità è stata oggetto di modifica a seguito dei rilievi del garante in materia privacy. Il provvedimento del 21 dicembre 2018 ha modificato le modalità con cui l'Agenzia delle Entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori Iva (o agli intermediari dagli stessi delegati), le fatture emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture ricevute.

In particolare, è stata prevista l'introduzione di una specifica funzionalità, da rendere disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, per consentire agli operatori di aderire espressamente al servizio di "*Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici*".

In linea generale il servizio di ausilio offerto dall'Agenzia delle Entrate, accessibile previa adesione, consiste nella consultazione e acquisizione dei "file fattura" sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio (SdI).

Nel caso in cui almeno una delle parti aderisca alla consultazione – cedente/prestatore o cessionario/committente – l'Agenzia delle Entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l'adesione.

Al soggetto che non abbia effettuato l'adesione sono resi disponibili in consultazione esclusivamente i "dati fattura", di cui al paragrafo 1.2 del provvedimento del 30 aprile 2018, fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. "Per dati fattura si intendono i dati fiscalmente rilevanti di cui all'articolo 21 del Dpr 633/1972 ad esclusione dei dati di cui al comma 2, lettera g) e alle altre disposizioni tributarie nonché i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso il SdI, riportati in allegato B, compreso il codice hash". I dati esclusi dalla possibilità di consultazione, in caso di mancata adesione, sono natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione.

Nel caso in cui nessuna delle parti aderisca al servizio – cedente/prestatore o cessionario/committente – l'Agenzia delle Entrate, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella i dati dei "file fattura" e memorizza esclusivamente i "dati fattura". Tali dati sono resi disponibili in consultazione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate; per gli operatori Iva, la consultazione può essere effettuata anche attraverso gli intermediari appositamente delegati. Al cessionario/committente consumatore finale, in assenza della sua adesione al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute.

3. LE ALIQUOTE DOVUTE PER L'ANNO 2021 IN RELAZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Nella recente circolare n. 12/2021 l'INPS ha reso noto le aliquote contributive da applicare per l'anno 2021 agli iscritti alla Gestione Separata Inps, che sono complessivamente fissate come segue:

a) liberi professionisti:

- soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: **25,98%**;
- soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: **24%**.

b) collaboratori e figure assimilate:

- soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: **34,23%**;
- soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: **33,72%**;
- soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: **24%**.

Tali aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito che, per l'anno 2021, **è stato fissato ad euro 103.055**, mentre il reddito minimale per l'accredito contributivo ammonta ad euro 15.953.

La circolare n. 12/2021 dell'Inps ricorda, infine, che, come disposto dall'articolo 51 del TUIR, le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (principio di cassa allargato).

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

